



# LICEO STATALE "GIORGIO DAL PIAZ"

Sezione Scientifica e Classica

Via Boscariz, 2 – 32032 FELTRE (Belluno) – Tel. 0439/301548 – Fax 0439/310506 – C.F. 82005420250  
Posta elettronica [blps020006@istruzione.it](mailto:blps020006@istruzione.it) e-mail [ldpiaz@tin.it](mailto:ldpiaz@tin.it)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, di seguito denominato "Statuto" (D.P.R. 24/06/1998 n. 249, modificato con D.P.R. 21/11/2007 n. 235), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni ed individua gli organi competenti per la loro irrogazione ed il relativo procedimento.

### Art. 2 – Diritti e doveri delle Studentesse e degli Studenti

1. La scuola è luogo di formazione e di apprendimento, dove sono riconosciuti agli insegnanti il diritto - dovere di impostare e di sviluppare il percorso didattico e agli studenti la titolarità dei diritti e dei doveri definiti dallo Statuto e innanzi tutto
  - a. diritto ad una formazione culturale qualificata, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
  - b. libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale;
  - c. ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e all'immediata comunicazione dei risultati delle prove orali.
3. Per garantire l'efficacia didattica delle prove scritte di verifica, la riconsegna degli elaborati, con i relativi giudizi e valutazioni, deve avvenire entro scadenze ragionevolmente brevi (non più di 15 giorni per le prove più complesse, non più di 10 giorni per le altre, comprese le verifiche orali in forma scritta).
4. In qualsiasi momento lo studente ha diritto di conoscere la propria posizione didattica.
5. Lo studente ha il dovere di prendere visione delle decisioni e delle norme che regolano la vita del Liceo (compreso il Piano di evacuazione affisso nelle singole aule) e di collaborare, per quanto di sua competenza, allo scopo di assicurare le migliori condizioni di sicurezza nella vita dell'Istituto.
6. È compito del Coordinatore di classe illustrare agli allievi le decisioni e le norme che regolano la vita dell'Istituto.

### Art. 3 – Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti, che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e le attività aggiuntive, integrative e di arricchimento dell'offerta formativa.
2. Le mancanze disciplinari possono essere gravi o non gravi.
3. Configurano mancanze gravi:
  - a. Offese arrecate alla dignità personale (studenti, docenti, personale ATA...), alle religioni e alle istituzioni;
  - b. Atti di violenza fisica e/o morale;
  - c. Incuria e/o danneggiamento volontario del patrimonio dell'Istituto e/o di effetti personali di dipendenti ed allievi dell'Istituto e, comunque, di persone presenti in esso (tale comportamento implicherà anche l'obbligo del risarcimento del danno a spese dell'allievo autore del fatto o della classe o della componente studentesca, responsabili secondo il principio della responsabilità oggettiva);
  - d. Comportamenti lesivi dell'immagine dell'Istituto (per esempio, il comportamento indisciplinato durante viaggi d'istruzione e visite guidate);
  - e. Uscita non autorizzata dalla classe o dall'Istituto;
  - f. Assenze ingiustificate (qualora, anche dopo la richiesta di ulteriore documentazione, non risultino sufficientemente motivate le assenze ripetute e/o di dubbia motivazione);
  - g. Comportamenti che configurino reati penali;
  - h. Reiterazione per almeno 3 volte di comportamenti configuranti mancanze non gravi (che hanno determinato l'irrogazione di sanzioni);
  - i. Impedimento continuo del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare;
  - j. Utilizzo di telefoni cellulari di qualsiasi tipo od altro dispositivo elettronico durante l'orario delle lezioni.
4. Configurano mancanze non gravi (ad esempio):
  - a. Ingressi ed uscite dall'Istituto senza adeguata giustificazione (qualora, anche dopo la richiesta di ulteriore documentazione, non risultino sufficientemente motivati ingressi ed uscite ripetuti e/o di dubbia motivazione);
  - b. Disturbo durante le attività didattiche e formative;

- c. Incuria dei locali sede delle attività scolastiche e dei beni dell'Istituto;
  - d. Rientro tardivo in classe.
5. In caso di astensioni collettive dalle lezioni gli allievi sono ammessi alle lezioni, ma non giustificati, secondo procedura ( art. 7) prevista dal Regolamento di Istituto (CDI n. 6 del 27/06/2006)

#### **Art. 4 – Sanzioni ed organi competenti per la loro irrogazione**

1. Le sanzioni sono applicate secondo il principio della gradualità.
2. In caso di recidiva (o qualora le mancanze assumano particolare gravità) la sanzione sarà più severa.
3. Le sanzioni saranno sia "ispirate", per quanto possibile, al principio della riparazione del danno sia finalizzate a promuovere il rispetto reciproco, tenendo in considerazione il principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" e non solo punitiva della sanzione.
4. Le sanzioni previste, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono:
  - a. Ammonizione verbale (da parte del docente);
  - b. Ammonizione scritta sul libretto personale (da parte del docente);
  - c. Nota del docente sul registro di classe e notifica al [Dirigente](#);
  - d. Convocazione dal [Dirigente](#) per ammonizione verbale e/o scritta sul libretto;
  - e. In caso di utilizzo di telefono cellulare durante le lezioni, l'apparecchio può essere temporaneamente ritirato (dal docente);
  - f. Sospensione temporanea dalle lezioni (Consiglio di classe);
  - g. Allontanamento dalle lezioni superiore ai quindici giorni (Consiglio d'Istituto);
  - h. Allontanamento dalle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo (Consiglio d'Istituto).
5. Le sanzioni disciplinari per mancanze non gravi sono costituite dall'ammonizione verbale o scritta da parte dell'insegnante o del Dirigente (con eventuale comunicazione alla famiglia o convocazione dei genitori).
6. Le sanzioni disciplinari per mancanze gravi sono costituite dall'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, ma non superiore a 15 giorni ovvero dall'allontanamento dall'Istituto superiore ai quindici giorni o, infine, dall'allontanamento dalle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo.
7. Il consiglio di classe, vista la funzione educativa della sanzione disciplinare, analizzato l'accaduto delibera e definisce la sanzione in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi.
8. Le sanzioni per mancanze gravi sono irrogate dal Consiglio di classe al completo delle sue componenti o dal Consiglio di Istituto, come sopra specificato.
9. L'allievo che venga sorpreso a sporcare o deturpare l'ambiente scolastico, ferma restando la possibilità di sanzioni più gravi, deve riparare personalmente il danno commesso. In caso di recidiva può essere utilizzato per mansioni di pulizia all'interno dell'Istituto.
10. Le sanzioni per mancanze che si verificano durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 – Organo di Garanzia**

1. L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente scolastico, è costituito da due Docenti (uno dei quali con funzioni di Segretario), due genitori e due studenti.
2. I rappresentanti di docenti e studenti sono identificati, per ciascuna componente, con i rappresentanti eletti nella Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto e con i consiglieri che seguono secondo l'ordine alfabetico. I genitori sono rappresentati da Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto.
3. In caso di incompatibilità i rappresentanti designati saranno temporaneamente sostituiti con altro rappresentante della stessa componente secondo l'ordine alfabetico.
4. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti. Non è consentito il voto di astensione.
5. L'Organo di Garanzia decide anche su conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del Regolamento delle Studentesse e degli Studenti.

#### **Art. 6 – Procedimento sanzionatorio**

1. Fatta eccezione per le mancanze non gravi immediatamente sanzionate dall'insegnante, il procedimento viene avviato dalla segnalazione al Dirigente di una mancanza (con indicazione del responsabile e con sintetica, ma completa descrizione del fatto).
2. In caso di mancanza non grave il Dirigente, sentito lo studente e, se del caso, l'autore della segnalazione, irroga direttamente la sanzione e provvede agli adempimenti conseguenti.
3. In caso di mancanza grave il Dirigente, dopo aver provveduto all'istruttoria del procedimento, convoca l'Organo collegiale competente. Lo studente in quella sede è invitato ad esporre le sue ragioni, anche con memorie o scritti difensivi. Successivamente l'Organo collegiale, dopo aver approfondito il fatto, delibera a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti (fermo restando l'obbligo del numero legale).

4. Il Dirigente provvederà, quindi, alla formalizzazione del provvedimento e agli adempimenti conseguenti.

#### **Art. 7 – Impugnazioni e procedimento per i reclami**

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica. L'Organo di Garanzia, ricevuto il reclamo, viene convocato entro 5 giorni e delibera entro 10 giorni sulla base della documentazione degli atti e di eventuali ulteriori documenti e/o memorie difensive fornite dallo studente interessato.

#### **Art. 8 – Patto educativo di Corresponsabilità**

1. Il Liceo, come comunità fondata sulla relazione educativa, che si propone di educare ed istruire tutti gli allievi e ciascun allievo nella valorizzazione della differenza, nel contesto concreto dall'accoglienza alla valutazione, secondo criteri di ascolto, condivisione, collaborazione, trasparenza, chiarezza e responsabilità, assume l'allegato "Patto Educativo di Corresponsabilità", come strumento mediante il quale Scuola, Famiglia ed Allievi, nel rispetto dei reciproci ruoli in un contesto di reciprocità, dichiarano e sottoscrivono impegni e regole essenziali, finalizzati al successo formativo e scolastico e allo sviluppo personale di ciascun allievo in un ambiente che ne favorisca apprendimento e crescita.
2. Il Patto è portato a conoscenza di tutte le componenti del Liceo, anche perché ne sia favorito l'approfondimento con la conseguente riflessione, volta a monitorarne e valutarne l'efficacia.

**(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4. del 04.12.08)**